

TRASFERIMENTO COLLETTIVO DELLA SEZIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DELLA
CASSA DI PREVIDENZA CARIPARO

In Milano, in data 14 settembre 2017

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP)
- Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (di seguito CRVeneto)

e

- le Segreterie degli Organi di Coordinamento FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UGL CREDITO, UILCA e UNITA' SINDACALE FALCRI – SILCEA – SINFUB di Intesa Sanpaolo;
- le Segreterie degli Organi di Coordinamento FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UINITA' SINDACALE FALCRI – SILCEA – SINFUB della Cassa di Risparmio del Veneto;

nella loro qualità di Fonti Istitutive rispettivamente:

- del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo
- della Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

premessi che:

- nell'ambito del processo di razionalizzazione dei Fondi di previdenza del Gruppo, Intesa Sanpaolo, anche nella qualità di Capogruppo, e le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. hanno condiviso l'obiettivo di costituzione del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP) e si sono impegnate alla negoziazione per procedere all'aggregazione dei Fondi/Sezioni a contribuzione definita, individuando nel suddetto Fondo Pensione ISP (frutto della evoluzione del Fondo Pensione per il Personale Dipendente della Banca di Trento e Bolzano già operativo con la qualifica di "fondo preesistente" ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 124/1993), il Fondo destinatario finale;
- con l'accordo sottoscritto in data 7 ottobre 2015 le medesime Parti hanno confermato la previdenza complementare tra gli argomenti del Contratto di secondo livello e, fatta salva l'autonomia delle Fonti Istitutive, hanno ribadito l'impegno a far sì che le medesime perfezionino gli accordi nei tempi necessari alla realizzazione del Fondo Pensione ISP, nel rispetto delle previsioni statutarie di ciascun Fondo di Previdenza del Gruppo;
- in tale sede, le suddette Parti si sono inoltre date atto della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti rispetto al percorso di aggregazione della sezione a contribuzione definita della Cassa di Previdenza del Personale di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (di seguito Cassa di Previdenza CRP) al Fondo Pensione ISP, concordando che il tema sarebbe stato affrontato successivamente all'avvio dell'operatività del Fondo medesimo;
- alla luce di quanto precede, considerato altresì che il Fondo Pensione ISP ha iniziato la propria operatività, anche gestionale, nel corso del secondo semestre del 2016 e che recentemente è stata effettuata un'approfondita valutazione del portafoglio immobiliare della Cassa di Previdenza CRP, in data odierna, ISP, CR Veneto e le rispettive Segreterie degli Organi di Coordinamento (di seguito Fonti Istitutive) si sono incontrate per disporre il trasferimento collettivo delle posizioni a contribuzione definita in essere presso la specifica sezione della Cassa di Previdenza CRP nel Fondo Pensione ISP, facendo proprie le finalità di valorizzazione del welfare di Gruppo e dell'identità di Gruppo, nonché di semplificazione delle strutture, dell'ampliamento delle

opportunità di investimento, della concentrazione delle competenze distintive e della riduzione dei rischi operativi e finanziari;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. Le Fonti Istitutive decidono di avvalersi del Fondo Pensione ISP per assicurare alla popolazione interessata il trattamento previdenziale all'attualità garantito dalla sezione a contribuzione definita della Cassa di Previdenza CRP. A tal fine tutte le posizioni in essere presso tale sezione saranno trasferite al Fondo Pensione ISP entro il 31 dicembre 2017, garantendo la continuità nei servizi a supporto degli iscritti e nella gestione delle posizioni individuali in essere, attraverso l'acquisizione dell'attuale comparto (di seguito "Comparto ex CRP"), nonché il subentro nella gestione della polizza assicurativa cui confluiscono le quote di TFR tacitamente conferite.

Fermo quanto previsto dalla normativa vigente, le Fonti Istitutive confermano che:

- ai fini dell'anzianità di iscrizione al Fondo Pensione ISP, saranno considerati utili i periodi già considerati tali presso la Cassa di Previdenza CRP;
- sarà consentita la possibilità di trasferire la posizione previdenziale in essere a Fondo Pensione diverso dal Fondo Pensione ISP, a Fondi Pensione Aperti o a forme pensionistiche individuali, con esclusione in tal caso della contribuzione a carico dell'azienda;
- sarà consentito entro il 31 marzo 2018, con le modalità previste per gli iscritti al Fondo ISP, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa di detto Fondo, esercitare la facoltà di trasferire la propria posizione contributiva, limitatamente alla parte non investita nella componente immobiliare, ad uno degli altri comparti già esistenti presso il Fondo ISP, ovvero destinare diversamente i contributi versati a decorrere dal mese di aprile 2018.

Le Parti si danno sin d'ora atto che la quota riconducibile alla componente immobiliare sarà calcolata percentualmente rapportando il valore dell'attuale patrimonio immobiliare, così come stimato il 31 dicembre 1997, al patrimonio complessivo del comparto al momento del trasferimento collettivo.

3. Il valore del "Fondo plusvalenze", ivi compreso quanto già accantonato come "Fondo rivalutazione fabbricati" presso la sezione a contribuzione definita di Cassa di Previdenza CRP, sarà trasferito al "Comparto ex CRP" ed alimentato dalle eventuali plusvalenze o minusvalenze e rivenienti dal previsto processo di vendita del citato patrimonio immobiliare, nonché dagli interventi straordinari finalizzati a mantenerne il valore.

Al termine del suddetto processo di vendita, tale accantonamento (di seguito "Fondo Plusvalenze ex CRP") sarà ripartito tra gli aventi diritto in base al rapporto fra la dotazione iniziale del singolo "iscritto" di cui all'art. 31 comma II del vigente Statuto della Cassa e il patrimonio disponibile della sezione a contribuzione definita della "Cassa di Previdenza CRP" al 1° gennaio 1998.

A tali fini saranno considerati "aventi diritto" i destinatari del Titolo 5 dello Statuto di Cassa di Previdenza CRP ancora in servizio di cui all'art. 21, quelli in quiescenza di cui all'art. 23, o loro aventi causa titolari di trattamento di reversibilità, i titolari di pensione di cui all'art. 24, comma II, gli "iscritti" in mobilità di cui all'art. 26, nonché gli "iscritti" che divengono eventualmente destinatari delle prestazioni di cui al punto 2) dell'art. 6 della disciplina del "Fondo di solidarietà", ivi ricompresi i già "iscritti" alla Cassa di Previdenza CRP la cui posizione individuale è stata trasferita al Fondo Pensione ISP ai sensi delle presenti intese.

Per il personale ancora in servizio, gli importi ripartiti confluiranno nella rispettiva posizione di previdenza complementare quale ulteriore rendimento del "Comparto ex CRP".

In mancanza dei soggetti di cui ai commi che precedono la posizione resta acquisita al patrimonio del Fondo Pensione ISP.

4. Ove al 31 dicembre 2020 permanesse una quota di patrimonio immobiliare invenduta, la stessa sarà oggetto di ulteriore perizia da parte di società specializzate nel settore ed acquisita in uno o più comparti esistenti del Fondo Pensione ISP. Eventuali ulteriori plusvalenze/minusvalenze saranno attribuite al "Fondo plusvalenze ex CRP" e ripartite, congiuntamente con l'intero accantonamento, secondo le modalità di cui ai commi che precedono.

Dalla data di definitiva liquidazione del "Fondo Plusvalenze ex CRP", risulterà definitivamente estinto nei confronti dei predetti "aventi diritto" ogni ulteriore obbligo riveniente da eventuali successive ulteriori plusvalenze/minusvalenze del patrimonio immobiliare già della Cassa di Previdenza CRP che, a partire da tale data, resteranno acquisite al patrimonio del Fondo ISP.

Al termine del processo di liquidazione del "Comparto ex CRP", le quote di competenza degli iscritti saranno destinate al comparto ove viene versata la contribuzione datoriale, salvo diverse indicazioni degli interessati, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa del Fondo in materia di *switch*.

5. Fermo quanto previsto dalla normativa vigente, a decorrere dalla data di trasferimento della posizione al Fondo Pensione ISP e sino a completa liquidazione del patrimonio immobiliare - ovvero sino al 31 dicembre 2020 - la valorizzazione delle quote presso il "Comparto ex CRP", anche in occasione della cessazione dal Fondo Pensione ISP per qualsiasi ragione, sarà effettuata al valore al 31 dicembre 1997 compatibilmente con valori di perizia del patrimonio immobiliare.

Il processo di dismissione dovrà pertanto operare in coerenza con la necessità di garantire, nei casi di cessazione dal Fondo Pensione ISP per qualsiasi ragione, la tempestiva liquidazione delle quote del "Comparto ex CRP" nella misura prevista.

6. In occasione del trasferimento, la Cassa di Previdenza CRP procederà inoltre alla ripartizione in parti uguali della somma accantonata presso il c.d. Fondo di Solidarietà ex art. 24 tra il personale in servizio presso una Società del Gruppo che risulti titolare di posizione individuale presso la sezione a contribuzione definita della Cassa stessa; la somma corrispondente confluirà sulla rispettiva posizione di previdenza complementare oggetto di trasferimento.

Il Fondo Pensione ISP opererà per consentire agli iscritti oggetto del presente trasferimento collettivo l'accesso dal 1° gennaio 2018 alle coperture assicurative facoltative accessorie offerte dal Fondo Pensione ISP medesimo.

7. I criteri di riconoscimento ed attribuzione delle plusvalenze/minusvalenze immobiliari di cui all'art. 3 del presente Accordo saranno adottati anche nel caso di distribuzione di avanzi delle disponibilità patrimoniali delle Sezioni a prestazione definita della Cassa di Previdenza CRP ai sensi degli artt. 16 e 20 del relativo vigente Statuto; le Parti si attiveranno affinché, nel rispetto delle previsioni statutarie della Cassa di Previdenza CRP, i citati articoli 16 e 20 vengano modificati in tal senso.

Le Parti si danno altresì atto che resteranno in capo alla Cassa di Previdenza CRP – Prestazione Definita le attività di gestione:

- del contenzioso relativo alla sezione a contribuzione definita della Cassa di Previdenza CRP, fermo che i relativi accantonamenti e le eventuali sopravvenienze attive o passive che dovessero consolidarsi saranno imputate al "Fondo Plusvalenze ex CRP" nel Comparto ex CRP;
- delle c.d. "ricongiunzioni" di cui alla Legge 29/1979, già regolati con l'art 32 dello Statuto, fermo che eventuali accantonamenti e/o rapporti di credito e debito che ne rivenissero

saranno ripartiti e attribuiti, secondo le vigenti normative, alle posizioni degli iscritti al Fondo ISP ai sensi del trasferimento di cui alle presenti intese.

I Consigli di Amministrazione della Cassa di Previdenza CRP e del Fondo Pensione ISP provvederanno agli adempimenti necessari a dare applicazione a quanto stabilito.

8. Tutti gli adempimenti di cui al presente accordo sono posti in capo agli Organi della Cassa di Previdenza CRP attualmente in carica, in conformità alle regole stabilite dallo Statuto della Cassa medesima, che si avvarranno della collaborazione delle strutture operative del Fondo Pensione ISP e degli uffici competenti di ISP per garantire il corretto trasferimento delle posizioni presso il fondo di destinazione e la puntuale attuazione dei vari passaggi operativi necessari a realizzare il trasferimento medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza CRP delibererà le modifiche dello Statuto, condivise tra le Fonti Istitutive nell'apposito accordo 14/9/2017, necessarie a consentire alla Cassa di Previdenza CRP medesima la prosecuzione delle attività della "Sezione pensionati Fondo" e della "Sezione pensionati ex F.I.P."

Tali modifiche, secondo quanto previsto dal vigente Statuto della Cassa di Previdenza CRP, saranno sottoposte all'approvazione della COVIP, previa approvazione della maggioranza assoluta degli iscritti.

Le Parti, infine, si danno atto che, al fine di consentire il corretto svolgimento del passaggio referendario si farà riferimento alle modalità previste per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti e dei pensionati negli Organi Collegiali di cui all'art. 9 dello Statuto CRP.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

UILCA

UNITA' SINDACALE
FALCRI – SILCEA - SINFUB